

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Bergamo, 24 gennaio 2003

CIRCOLARE N. 1/2003

OGGETTO: FINANZIARIA 2003.

Il parlamento ha approvato la Finanziaria 2003 (Legge 27/12/2002 n. 289) entrata in vigore in data 01/01/2003, è stato inoltre emanato dal Governo il decreto legge 24/12/2002 n. 282 (decreto legge di Natale) che contiene ulteriori disposizioni per il 2003.

Vi elenchiamo qui di seguito le principali novità riportate nelle disposizioni sopra citate, i commenti riguardanti la materia dei condoni, in quanto ancora in corso di modifica, li rinviemo ad una prossima circolare.

NOVITÀ IN MATERIA DI IRPEF:

Dal 2003 è prevista una riduzione dell'IRPEF per i redditi medio-bassi.

“no-tax area”

Introduzione di una deduzione che ha lo scopo di individuare una porzione di reddito non soggetta ad IRPEF.

- varia in relazione alla categoria di reddito ed è soggetta ad un massimale;
- decresce fino ad annullarsi all'aumentare del reddito complessivo.

Le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito

2002		2003	
Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF	Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a 10.329,14	18%	Fino a 15.000,00	23%
Oltre 10.329,14 e fino a 15.493,71	24%	Oltre 15.000,00 e fino a 29.000,00	29%
Oltre 15.493,71 e fino a 30.987,41	32%	Oltre 29.000,00 e fino a 32.600,00	31%
Oltre 30.987,41 e fino a 69.721,68	39%	Oltre 32.600,00 e fino a 70.000,00	39%
Oltre 69.721,68	45%	Oltre 70.000,00	45%

Sono variate anche le detrazioni previste dell'articolo 13 TUIR (art. 2 co.1 lett. d), cui si rinvia.

La ritenuta sulle provvigioni degli agenti e rappresentanti (già oggetto di circ.)

L'importo della ritenuta dall'01/01/2003 passa dal 18% al 23% e si applica:

- di regola sul 50% delle provvigioni corrisposte;
- sul 20% delle provvigioni corrisposte se i percipienti dichiarano ai loro committenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente di avvalersi nell'esercizio della loro attività, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi;
- sul 78% delle provvigioni per i venditori porta a porta.

N.B. Ai fini dell'applicazione della nuova aliquota di ritenuta del 23% si fa riferimento al momento del pagamento della provvigione (principio di cassa), per cui essa verrà applicata sempre dal 2003:

- anche se dalla fattura emessa dall'agente nel 2002 risulta la previgente aliquota del 18%;
- anche per le provvigioni maturate nel 2002 o precedenti e fatturate nel 2003.

La clausola di "salvaguardia"

L'art. 2, co.3 della L. 289/2002 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2002 se più favorevoli (c.d. "clausola di salvaguardia").

Le addizionali regionali e comunali IRPEF

L'art.2, co.4 della L. 289/2002 stabilisce che la "no-tax area" non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali comunali e regionali IRPEF.

Le addizionali non sono però dovute se, per lo stesso anno, non risulta dovuta IRPEF anche in relazione all'applicazione:

- della "no-tax area" prevista dal nuovo art.10-bis del TUIR;
- delle nuove detrazioni previste dall'art.13 del TUIR.

NOVITA' IN MATERIA DI IRPEG

Misura dell'IRPEG

PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL	ALIQUOTE
01/01/2002	36%
01/01/2003 e successivi	34%

Il credito d'imposta sui dividendi, per le distribuzioni di utili deliberate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso all'01/01/2003 spetta in misura pari al 51,51% (34/66) degli utili stessi. Schematizzando:

Imposte "virtuali" da memorizzare nel canestro B

A seguito delle modifiche di cui sopra, viene stabilito che concorrono alla formazione del credito d'imposta limitato, cosiddetto canestro B, le imposte virtuali corrispondenti al 51,51% dei proventi considerati esenti conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'01/01/2003 (per il 44,12% delle plusvalenze derivanti da ristrutturazioni). In caso di distribuzione di utili o riserve, le imposte memorizzate nei "canestri A e B" dovranno essere ridotte del 51,51% per le distribuzioni deliberate a partire dal 01/01/2004.

E' appena il caso di ricordare che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 25/10/2001 (2001 per i soggetti con periodo di imposta solare) i redditi che beneficiano della DIT non rilevano ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta limitato.

NOVITA' IN MATERIA DI IRAP DAL 01/01/2003

L'art. 5, co.2 lett. a) introduce l'integrale deduzione delle spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro; in precedenza gli oneri in oggetto erano deducibili nel limite del 70% del loro ammontare.

Oltre ai compensi per attività di lavoro autonomo occasionali divengono ineducibili anche i compensi per attività commerciali non esercitate abitualmente.

Diventano deducibili integralmente le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e servizi da destinare a dipendenti o collaboratori anche se detti beni e servizi sono destinati soltanto a categorie di essi (in base alla previgente normativa, ai fini della

deducibilità, si richiedeva che la destinazione avvenisse a favore della generalità dei dipendenti e dei collaboratori).

Sono stati aumentati dal 2003 gli importi delle ulteriori deduzioni per le attività con ricavi ridotti (non oltre € 180.984,91).

L'art. 5, co.2 lett. e) della L. 289/2002 introduce un'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP per i soggetti che impiegano lavoratori dipendenti a condizione che alla formazione della base imponibile concorrano componenti positivi non superiori, nel periodo d'imposta, a 400.000,00 euro. Tale importo è ragguagliato ad anno solare nelle ipotesi di:

- periodo d'imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi;
- inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno.

La deduzione spetta nella misura massima pari a 2.000,00 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di 5. La deduzione:

- è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta;
- nell'ipotesi di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale.

Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione, non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

Detrazione parziale dell'IVA relativa ai ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli.

L'art. 2, co.13 della L. 289/2002 proroga al 31/12/2003, salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio, il divieto di detraibilità dell'IVA relativa a:

- acquisto o importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa;
- acquisto di componenti e ricambi connessi a detti beni;
- prestazioni di servizi di locazione finanziaria, di noleggio, di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi

Tuttavia, come già previsto dall'art. 30, co.4 della L. 31/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti

di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli, l'indetraibilità dell'IVA è ridotta al 90% del relativo ammontare, ovvero al 50% nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. Di conseguenza, anche a seguito delle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 1 del 03/01/2001), risulta totalmente indetraibile l'IVA relativa:

- all'acquisto e all'importazione degli altri beni e servizi connessi all'utilizzo dei veicoli, quali i componenti e i pezzi di ricambio, nonché le prestazioni di custodia, manutenzione e riparazione dei veicoli stessi;
- all'approvvigionamento di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli in oggetto.

Per gli agenti e rappresentanti restano la deducibilità integrale dell'IVA su acquisti e spese, salvo che i pedaggi.

Proroga dell'aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni edilizie

L'art. 2, co.6 della L. 289/2002 proroga al **30/9/2003** l'applicazione dell'IVA ridotta (10%) agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Pertanto alle prestazioni fatturate fino al 30/9/2003 nell'ambito di interventi di manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria si applica l'aliquota IVA del 10% in luogo di quella ordinaria del 20%.

Proroga dell'aliquota IVA ridotta al 10% sui servizi di assistenza domiciliare

L'art. 2, co. 6 della L. 289/2002 proroga al **30/9/2003** l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, invece dell'aliquota ordinaria del 20%, in relazione alle prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, di handicappati psicofisici, di minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI

Novità in materia di detrazione IRPEF del 36%

La detrazione del 36% delle spese di recupero edilizio è prorogata al 30/9/2003. Si tratta di:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su singole unità immobiliari detenute o possedute, di qualsivoglia categoria catastale, anche rurali e relative pertinenze.

Risultano inoltre interessate dall'agevolazione le spese sostenute per:

- realizzare autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminare barriere architettoniche;
- realizzare opere finalizzate alla cablatura degli edifici (es. antenne collettive, reti via cavo, accesso a servizi telematici ecc.);
- contenere l'inquinamento acustico (es. sostituzione vetri degli infissi con dichiarazione del produttore che attesti l'abbattimento delle fonti sonore) o conseguire il risparmio energetico;
- adottare misure antisismiche;
- favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici per i portatori di handicap;
- contenere il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi ed evitare gli infortuni domestici.

L'art. 2, co.5 della L. 289/2002 limita la detrazione del 36% delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo sotto tre punti di vista:

- riduce a 48.000,00 euro l'importo massimo di spese sostenute nel periodo 01/01/2003 – 30/9/2003 rilevante ai fini del computo della detrazione del 36%;
- conferma l'obbligo di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo e introduce la possibilità per i soggetti che hanno da settantacinque ad ottanta anni di ripartirle in cinque anni e per quelli oltre gli ottanta in tre anni;
- dispone che per i lavori effettuati nel periodo 01/01/2003 – 30/9/2003 che costituiscono mera prosecuzione di interventi avviati nel corso del quinquennio 1998 – 2002, l'ammontare massimo delle spese sostenute nel corso del periodo 01/01/2003 – 30/9/2003 sul quale computare la detrazione si determina come differenza tra 48.000,00 euro e l'ammontare delle spese già agevolate nei periodi di imposta precedenti.

E' prevista inoltre la possibilità, in casi specifici, di subentro nel diritto alla detrazione da parte dell'acquirente, in sostituzione del venditore.

Proroga della detrazione IRPEF del 36% sull'acquisto di singole unità immobiliari site in fabbricati integralmente ristrutturati da imprese.

L'art. 2, co.6 della L. 289/2002 ha prorogato anche l'agevolazione introdotta dall'art. 9, co.2 della L. 28/12/2001 n. 448 (finanziaria 2002) per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati integralmente ristrutturati da imprese edili nell'ambito di interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, co.1 lett. d) della L. 457/78.

La detrazione deve essere computata in dieci anni in misura pari al 36% del valore dell'intervento effettuato dall'impresa, fatto convenzionalmente pari al 25% del prezzo

dell'unità immobiliare trasferita, quale risulta dall'atto pubblico di compravendita. A seguito di tale proroga possono beneficiare dell'anzidetta detrazione i contribuenti che acquistino l'unità immobiliare (con eventuali pertinenze), compresa nell'immobile integralmente restaurato o ristrutturato dall'impresa, con rogito stipulato entro il 30/6/2004 a condizione che l'intervento sia stato effettuato dall'impresa edile nel periodo compreso tra l'01/01/98 ed il 31/2/2003.

NOVITA' IN MATERIA DI ICI

L'art. 31, co.20 della L. 289/2002 fa obbligo ai Comuni che abbiano attribuito natura di area fabbricabile a terreni insistenti sul proprio territorio di comunicare tale circostanza ai contribuenti, a mezzo di servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettività della comunicazione.

NOVITA' IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

Credito d'imposta per nuove assunzioni - modifiche

L'art. 63 della L. 289/2002 prevede novità in materia di credito d'imposta per nuove assunzioni, disponendo tra l'altro la proroga dell'incentivo fino al 31/12/2006 nel rispetto di alcune condizioni.

Visto la complessità della norma e per ulteriori approfondimenti consigliamo di rivolgersi al proprio consulente del lavoro.

LA RIAPERTURA DEI TERMINI DELLE DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PREVISTE DALLA

LEGGE FINANZIARIA 2002

La rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L'art .2, co.2 del DL 24/12/2002 n. 282 stabilisce che le disposizioni in materia di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni agricoli ed edificabili si applicano anche con riferimento alle partecipazioni e ai terreni posseduti all'01/01/2003 (prima 01/01/2002).

La perizia di stima, riferita al 1/1/2003 deve essere redatta e asseverata, da parte di professionisti abilitati, entro il 16/5/2003.

L'imposta sostitutiva dovuta può essere versata in un massimo di tre rate con la maggiorazione degli interessi del 3% annui. Le nuove scadenze sono le seguenti:

-16/5/2003, per il versamento dell'importo totale o della prima rata;

-16/5/2004, per il versamento dell'importo della seconda rata;

-16/5/2005, per il versamento dell'importo della terza rata.

L'assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci ovvero la trasformazione in società semplice

L'art. 2 co.1 del DL 24/12/2002 n. 282 stabilisce che le agevolazioni fiscali per le operazioni di assegnazione o cessione a titolo oneroso di beni ai soci ovvero di trasformazione di società commerciali in società semplici si applicano anche alle assegnazioni, cessioni e trasformazioni poste in essere successivamente al 30/11/2002 ed entro il 30/04/2003.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva dovuta sono effettuati entro:

- il 16/5/2003 (40%);

- il 16/7/2003 (30%);

-il 16/11/2003 (30%).

L'affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta

L'art. 3 del DL 24/12/2002 n. 282 stabilisce che le previsioni dell'art. 4 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione d'imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31/12/2002 (prima 31/12/2001).

ULTERIORI NOVITA' DI FINE ANNO

Cambiali con codice fiscale.

L'art. 45 della L. 273/02 – collegata alla Finanziaria 2002 – ha introdotto delle modifiche nella disciplina delle cambiali tratte e delle cambiali pagherò: a partire dal 29 dicembre 2002, in detti moduli, il debitore va identificato non solo con il nome e l'indirizzo, ma anche con il luogo e la data di nascita, oppure con il codice fiscale altrimenti la cambiale non è protestabile. I moduli in commercio non prevedono lo spazio per l'indicazione di questi dati, che vanno, comunque, riportati.

Lavoro interinale: riaddebito delle spese e servizi all'impresa utilizzatrice.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito (ris. n. 384 del 13.12.2002) che tutti gli oneri (compresi i rimborsi a piè di lista per trasferte, quali vitto, alloggio, trasporto e rimborsi chilometrici, ed il costo per il servizio mensa) sostenuti dall'impresa fornitrice per i lavoratori temporanei e inerenti alla prestazione lavorativa, sono esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n.633/72.